



ASSI  
successore ex lege UNIRE  
(Legge n.111 del 15.7.2011)

UNIRE  
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 226 DEL 10/02/2012

AREA GALOPPO – Ammissione esame per rilascio patente fantino corse piane Sig. Scalora Sebastian

IL SEGRETARIO GENERALE,

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento dell’incarico di Segretario Generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*” nel testo vigente;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTI l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 449/1999 e l’art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono la competenza del Segretario Generale, nonché l’art. 50 del Regolamento delle corse degli incorporato Ente Jockey Club Italiano;

VISTA la domanda pervenuta dal Sig. Scalora Sebastian, tesa ad ottenere la concessione della patente di fantino per le corse in piano;

CONSIDERATO che, l’istante ha conseguito la patente di allievo fantino in data 11.12.2002 e ha provveduto a rinnovare la stessa fino all’anno 2005;

RITENUTO di dover sottoporre il predetto all’esame teorico pratico al fine di concedere la patente richiesta;

PRESO ATTO della documentazione prodotta dall’interessato, conforme a quanto previsto dal predetto articolo del Regolamento delle corse;

DETERMINA

di ammettere il Sig. Scalora Sebastian all’esame teorico-pratico per il conseguimento della patente di fantino e, di concedere la stessa, in caso di esito positivo dell’esame.

L’Ente si riserva la facoltà di revocare la suindicata concessione nel caso in cui risultino iscrizioni sul certificato dei carichi pendenti della Procura, sul certificato generale del casellario giudiziale e sul certificato della Prefettura competente, richiesti dall’Ente.

IL SEGRETARIO  
Francesco Ruffo

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta